

# **TI\_GERICHTE 15.2011.4 vom 11. Februar 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-02-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2011.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.4)

FR: TI\_GERICHTE 15.2011.4 du 11 février 2011

IT: TI\_GERICHTE 15.2011.4 del 11 febbraio 2011

## **Regeste**

Onere della prova dell'avvenuta opposizione al PE

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'Ufficio di esecuzione.

### **E. 2**

L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

### **E. 3**

Nella fattispecie con le osservazioni del 25 gennaio 2011 la funzionaria che ha provveduto alla notifica \_\_\_\_\_ dei precetti non ha indicato se RI 1 ha interposto opposizione, ma si è limitata ad affermare che all'escusso a cui viene consegnato un PE viene specificato che se vuole interporre opposizione deve firmare sia la copia a lui destinata sia quella destinata al creditore. La funzionaria ha pure precisato che nel caso di opposizione, prima di congedare l'utente, essa verifica che entrambe le copie siano state sottoscritte. RI 1 non ha pertanto portato la prova che gli spettava, poiché la sua firma nella rubrica "Opposizione" figurante sui suoi esemplari del precetto esecutivo sarebbe anche potuta essere apposta solo dopo la notifica: e ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma del funzionario nella casella "opposizione". Infatti il modulo prevede esplicitamente che l'agente che procede alla notificazione deve certificare la conformità dell'opposizione con la sua firma, appunto per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è stata interposta. In un caso del genere, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74), non essendovi spazio, su questa questione, per l'applicazione del principio "in dubio pro debitore" che il Tribunale federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich, op. cit., n. 21 ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti

vi sarebbe il rischio che l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato dell'agente notificatore.

#### **E. 4**

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: -RI 1, \_\_\_\_\_; -PI 1, \_\_\_\_\_; -RA 1, \_\_\_\_\_.

Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.